



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 06 Sviluppo Economico - Promozione della Città - Sport n° 157 del 21/06/2021

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO E APPROVAZIONE ATTO UNILATERALE DI RETROCESSIONE AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE DI RAGUSA DEL LOTTO N.26 IN ZONA ARTIGIANALE -C.DA MUGNO

La sottoscritta Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore VI la seguente proposta di determinazione:

Richiamato il Regolamento per l'assegnazione dei lotti della Zona Artigianale di Ragusa, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 19/12/2003 e ss. mm. e ii. (deliberazioni del Consiglio Comunale n. 50 del 06/12/2005, n. 95 del 11/11/2010 e n. 46 del 01/07/2014);

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 04/02/2021 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 200 del 29/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023;

Richiamata la D.D. n. 696 del 14/04/2011 con cui si è preso atto della rinuncia del lotto artigianale n.26 da parte della Ditta CIAPA di Montes Mario, come da nota acquisita a prot.n.5753 del 21/01/2011, alla quale ditta era stato assegnato il lotto n. 26, giusto contratto di rogito stipulato al rep. n. 37994 racc. 12558 in data 12.07.2007 presso il Notaio Filippo Morello e registrato a Modica in data 08.08.2007 al n. 4203;

Dato atto che alla predetta determinazione non ha fatto seguito la risoluzione del predetto atto di rogito, né si è proceduto alla restituzione all'avente diritto della somma spettante, così come previsto dal Regolamento Comunale;

Precisato, incidenter tantum, che con la D.D. n.956 del 11/07/2013 il lotto n. 26 è stato assegnato alla Ditta Faster Oil dei F.lli Campobello G.& G. s.n.c. e che con la D.D. n. 1027 del 26/06/2017 si è proceduto alla pronuncia della **decadenza e revoca** dal diritto di assegnazione per il mancato assolvimento degli obblighi previsti ai sensi dell'art. 15 del regolamento per l'assegnazione dei lotti della zona artigianale vigente per mancata stipula dell'atto pubblico di trasferimento del lotto artigianale, fermo restando che la Ditta Faster

Oil dei F.Ili Campobello G.& G. s.n.c. non risulta agli atti che abbia effettuato alcun versamento su quanto dovuto tanto è che con D.D. n. 1100 del 21/06/2018 si è statuito la retrocessione del lotto n. 26;

Preso atto che, con nota n.106707 del 11/10/2017 il dirigente del Settore IV ha comunicato che i lotti 2, 24 e 26 sono interessati in pieno da faglie e pertanto non risultano utilizzabili visti anche i distacchi da mantenere dalle strade ;

Dato atto che, da visura camerale, la suddetta Ditta in data 27/05/2021 risulta attiva;

Ritenuto di dover procedere alla risoluzione del contratto e conseguente stipula di atto pubblico di retrocessione al patrimonio disponibile comunale del predetto lotto n. 26;

Considerato che, per procedere alla stipula di atto pubblico di retrocessione dell'area citata, in applicazione di quanto disposto all'art. 8 del citato atto pubblico di trasferimento stipulato presso il Notaio Filippo Morello in data 12/07/2007, numero di repertorio 37994, raccolta n.12558, registrato a Modica il 08/08/2007 al n. 4203, occorre prevedere di restituire la somma che potrà derivare dalla differenza tra 1.791,07, pari all'80% del costo dell'area, e le somme (da quantificare) connesse alla stipula del contratto di retrocessione a carico della predetta ditta salvo i maggiori danni;

Dato atto che la somma di 1.791,07 risulta già impegnata, giusta D.D. n.2812 del 27/05/2021 al capitolo 2957.4 – imp.n. 735/2021 SUB 1 e 2- codice di bilancio 14.01-2.02.01.09.999 - del PEG 2021;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017;

Considerato che la materia, oggetto del provvedimento, rientra tra le competenze dei Dirigenti, indicate all'art. 47 (Compiti dei Dirigenti) dello Statuto Comunale;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Prendere atto che:

- giusta D.D. n. 696 del 14/04/2011, si è proceduto ad accettare la rinuncia del lotto artigianale n.26 da parte della **Ditta CIAPA di Montes Mario**, il cui titolo dominicale viene individuato giusto contratto di rogito stipulato al rep. n. 37994 racc. 12558 in data 12.07.2007 presso il Notaio Filippo Morello e registrato a Modica in data 08.08.2007 al n. 4203, precisando che alla predetta determinazione non ha fatto seguito la risoluzione del predetto atto di rogito, né si è proceduto alla restituzione all'avente diritto della somma spettante, così come previsto dal Regolamento Comunale;
- giusta D.D. n. 1100 del 21.06.2018 si è proceduto a dichiarare la retrocessione unilaterale al patrimonio disponibile del comune di Ragusa del lotto n. 26;

- 2. **Tenuto conto di quanto sopra**, occorre procedere alla risoluzione del contratto e conseguente stipula di atto pubblico di retrocessione tra il Comune di Ragusa e la Ditta "C.I.A.P.A. di Mario Montes" con sede in Ragusa Via Carducci n. 275 P.IVA 00664350881, titolare del lotto artigianale n. 26 della zona artigianale di complessivi mq 717, registrati al Catasto Terreni di Ragusa al foglio 99 particella 566;
- 3. **Dare atto** che il suddetto lotto, allo stato, non risulta utilizzabile per la costruzione di un opificio come evidenziato con nota n.106707 del 11/10/2017 essendo interessato in pieno da faglie;
- 4. **Approvare**, per farne parte integrante e sostanziale, schema atto unilaterale di retrocessione (all. 1);
- 5. **Provvedere** per le finalità del regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 57 del 2003 e ss. mm. e ii., alla trascrizione dell'atto di retrocessione presso l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del Territorio di Ragusa con annotazione a margine dell'atto di vendita risolto nei registri del Catasto e della Conservatoria RR. II.;
- 6. **Dare atto** che la somma di € 1.791,07 corrispondente all'80% del prezzo del lotto da rimborsare alla citata ditta risulta già impegnata giusta Determinazione Dirigenziale n.2812 del 27/05/2021 al

capitolo 2957.4 – imp.n. 735/2021 SUB 1 – SUB 2- codice di bilancio 14.01-2.02.01.09.999 - del PEG 2021;

7. **Precisare** che alla somma spettante all'avente diritto occorre detrarre le spese, ancora (da quantificare) connesse alla stipula dell'atto di retrocessione, alla successiva trascrizione dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del Territorio di Ragusa con annotazione a margine dell'atto di vendita risolto nei registri del Catasto e della Conservatoria RR. II., e alla somma dovuta per l'assolvimento della imposta di bollo e dei diritti di rogito, a carico della predetta ditta salvo i maggiori danni;
8. **Dare atto** che la somma di € 438,80 corrispondente al 20% del costo del lotto di cui al precedente punto 1, è trattenuta dal Comune di Ragusa a titolo di penale ai sensi dell'art. 8 dell'atto di "Cessione e regolamentazione della cessione in proprietà di aree destinate alla costruzione di opifici artigiani in località Mugno del Comune di Ragusa" stipulato in data 12/07/2007, numero di repertorio 37994, raccolta n.12558 ;
9. **Dare atto, infine** , che con la D.D. n.956 del 11/07/2013 il lotto n. 26 si è proceduto ad assegnare alla Ditta Faster Oil dei F.lli Campobello G.& G. s.n.c. il lotto n. 26 e che, con la D.D. n. 1027 del 26/06/2017, si è proceduto alla pronuncia della decadenza e revoca dal diritto di assegnazione per il mancato assolvimento degli obblighi previsti ai sensi dell'art. 15 del regolamento per mancata stipula dell'atto pubblico di trasferimento del lotto artigianale, fermo restando che la Ditta Faster Oil dei F.lli Campobello G.& G. s.n.c. non risulta agli atti che abbia effettuato alcun versamento su quanto dovuto tanto, né si è proceduto al rogito di atto pubblico di trasferimento;
10. **Dare atto** che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
11. **Dare atto** che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Silvia Patania;
12. **Dare atto** che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere pubblicata nel sito ufficiale del Comune di Ragusa nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Avvisi Pubblici", ai sensi dell'art. 37, comma 1, 2 del D. Lgs n. 33/13.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

Il Responsabile del Procedimento: f.to Patania Silvia

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 21/06/2021

Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale